

N. R.G. 3021/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Medi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3021/2013 promossa da:

ENZO ZERBINI (C.F. ZRBNZE44T19H199K), con il patrocinio dell'avv. **ANGELI CLAUDIO**,
elettivamente domiciliato in VIA G. MAZZINI N. 44 RAVENNA presso il difensore

ATTORE

contro

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA GIÀ AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DI RAVENNA (C.F. 02483810392), con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA BACCARINI N. 60 48100 RAVENNA presso il difensore

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale di udienza del 20.07.2016 come parti integranti dello stesso.



Motivazione in fatto e in diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato, Zerbini Enzo conveniva in giudizio la AUSL di Ravenna chiedendone la condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 228.542,80.

Sosteneva l'attore che, poiché gli veniva diagnosticato il sarcoma di Kaposi classico al piede destro, veniva sottoposto ad un ciclo di brachiterapia da contatto da svolgersi in dodici sedute, poi divenute tredici, presso il reparto di Oncologia dell'Ospedale di Ravenna.

Deduceva, inoltre, che durante le prime dodici sedute era stato sottoposto ad applicazioni della durata di 4-5 minuti ciascuna, mentre durante la tredicesima seduta, tenutasi il giorno 30 aprile 2010, il macchinario aveva dato segni di malfunzionamento, tanto che per ben tre volte aveva suonato l'allarme, ed egli era stato costretto a tenere la piastra collegata al macchinario sul piede destro per ben 40-45 minuti.

Sosteneva dunque che si era prodotta, per responsabilità strutturale-organizzativa e tecnico-gestionale dell'Unità Operativa di Radioterapia nel corso della tredicesima seduta di brachiterapia da contatto dell'aprile 2010, la quale si era protratta per un arco di tempo eccessivo, un'ulcera radio indotta al dorso del piede destro, che aveva interessato i piani profondi sottocutanei determinando, oltre ad un danno cutaneo-tessutale, anche un coinvolgimento neurologico sensitivo.

Si costituiva la AUSL di Ravenna (ora della Romagna) contestando la domanda dell'attore e concludendo per il rigetto della stessa.

La causa veniva istruita attraverso l'audizione di diversi testimoni.

La domanda non è fondata e non merita di essere accolta.

L'apparecchiatura utilizzata per l'esecuzione della brachiterapia è la Microselecton HDR contenente una sorgente 192 iridio con posizionamento personalizzato, mediante applicatore Freiburg Flap a 4 canali.

Dalle testimonianze assunte è emerso come l'apparecchiatura sia dotata di un meccanismo di controllo della corretta eseguibilità del piano di trattamento, denominato check cable. Prima che venga impartito il comando di uscita dell'iridio dalla cassaforte, il meccanismo check cable effettua una simulazione non radioattiva del percorso che la sostanza dovrà compiere, onde verificare preventivamente l'eventuale presenza di impedimento all'esatta erogazione della sorgente sulla zona del paziente da trattare (impedimento quali, ad esempio, tubo non collegato, strozzature nei cateteri, ecc.). In questa fase di simulazione preventiva, e solo in essa, può suonare un allarme tutte le volte in cui si è in presenza di un impedimento, senza che vi sia alcuna uscita di sorgente radioattiva dalla cassaforte.



Terminato il controllo, inizia il trattamento con l'iridio, in modo tale che lo stesso possa svolgersi senza interruzioni ed ostacoli.

In particolare, il teste **Del Duca** Massimo, sentito all'udienza del 20.01.2016, ha dichiarato *“Sì, è vero confermo che l'effettuazione della simulazione descritta è necessaria perché altrimenti la macchina non parte. La macchina, nella simulazione, fa uscire una sostanza che non è radioattiva, che esegue lo stesso percorso, che viene visionato attraverso il monitor, che poi eseguirà la sostanza radioattiva. Questa sostanza si ferma in tutti i punti del paziente in cui si deve fermare la sostanza radioattiva e, se non ci sono problemi, si accendono tutti i semafori verdi; se ci sono problemi suona un allarme e si accende una luce rossa”*.

Il teste ha inoltre chiarito come possa essere accaduto che, nell'ultima seduta, l'allarme abbia suonato più volte, avendo dichiarato *“Preciso che nelle prove di simulazione è più facile che suonino gli allarmi quando sono state già fatte sedute con l'applicatore perché potrebbero esserci nel percorso granellini di polvere o residui di gel”* ed ha precisato che *“quello che succede è tutto registrato dalla macchina”*.

Anche il teste **Mazzoni** Giorgio, sentito alla medesima udienza, ha dichiarato *“Sì è vero. Questa simulazione non può essere volontariamente bypassata. La simulazione può essere effettuata anche più di una volta ... Il meccanismo della simulazione è esattamente uguale a quello reale però nella prima la capsula è vuota, nella seconda contiene l'iridio ... Attaccati alla macchina ci sono tanti tubi flessibili quanti cateteri che arrivano sul paziente, quindi la simulazione viene fatta su ciascun tubo flessibile e, tutte le volte in cui dovesse riscontrarsi un ostacolo in uno di questi flessibili, l'intera simulazione ricomincia da capo, dopo che il tecnico ha rimosso l'ostacolo eventualmente presente. La simulazione ricomincia da capo nel senso che vengono nuovamente sottoposte alla simulazione anche quei tubi flessibili che erano già stati oggetto della simulazione precedente”*. Ed ancora *“Questi tipi di trattamento li facciamo sempre con una TAC preventiva, che si fa con l'applicatore in posizione e serve per calcolare il tempo in cui deve avvenire il trattamento con l'iridio ... Preciso che la TAC è una sola e viene fatta prima di eseguire tutte le sedute di trattamento”*.

Dalla documentazione prodotta e, in particolare, dalla cartella clinica di trattamento brachiterapia, risulta che il giorno 21.04.2010 la sorgente è stata a contatto con il paziente esattamente 4 minuti e 20 secondi, come prescritto nel piano di cura (cfr. allegato n. 3 al fascicolo di parte convenuta). Anche dalla copia del Treatment Record relativo alla registrazione dei tempi si evince che i tempi di sottoposizione all'iridio dell'attore nel corso della tredicesima seduta sono stati regolari ed ordinari (cfr. allegato n. 15 la fascicolo di parte convenuta).



Inoltre, dalla scheda di rilievo di malfunzionamento della macchina risulta, sempre con riferimento al giorno 21.04.2010, che la stessa si è fermata per tre volte durante la verifica del percorso denominata check cable (cfr. allegato n. 4 al fascicolo di parte convenuta).

La convenuta ha inoltre prodotto: la copia del risultato positivo del controllo di funzionamento di tutta la macchina effettuato il giorno 21.04.2010, antecedentemente alla seduta dell'attore, nonché la copia del risultato positivo del controllo di funzionamento di tutta la macchina effettuato il giorno successivo alla tredicesima seduta (cfr. allegato n. 9); la copia del Modulo di Registrazione Controlli di qualità giornalieri Brachiterapia HDR, che ha dato esito positivo, sul funzionamento dei dispositivi di avvertimento sia ottici che acustici, relativi al 21.04.2010 nonché al giorno prima e a quello dopo (cfr. allegato n. 10); la copia del Modulo di Registrazione Controlli di qualità Brachiterapia HDR - Riproducibilità posizionamento della Sorgente riguardanti i controlli effettuati, con esito positivo, sia nella settimana antecedente che in quella successiva alla tredicesima seduta cui è stato sottoposto l'attore, e, più precisamente, in data 20.04.2010 e 26.04.2010 (cfr. allegato n. 11); la copia del Modulo di Registrazione Controlli di qualità Brachiterapia HDR – Verifica Calibrazione Sorgente, eseguito in data 26.03.2010, con esito positivo, e volto a determinare la quantità di iridio erogata dalla sorgente nell'unità di tempo (cfr. allegato n. 12); la copia del Modulo di Registrazione Controlli di qualità Brachiterapia HDR – Verifica Tempo di Permanenza, eseguito in data 26.03.2010 con esito positivo (cfr. allegato n. 13); la copia del Treatment record riguardante la registrazione dei tempi, dosi ed ogni altro dato relativo alla dodici sedute precedenti quella in contestazione (cfr. allegato n. 15).

Il macchinario utilizzato per la brachiterapia sull'attore era dunque regolarmente funzionante e che el corso della tredicesima seduta è stata somministrata all'attore la stessa dose di iridio delle altre volte, in conformità con il suo piano terapeutico, e la durata di esposizione alla radiazione della tredicesima seduta è del tutto analoga a quella registrata per le altre sedute, in merito alle quali l'attore nulla ha lamentato. Il fatto che sia più volte suonato l'allarme non è indice di malfunzionamento del macchinario ma, come emerso dalle prove orali assunte, deriva dal rinvenimento di ostacoli durante il percorso simulato, eseguito in assenza di fuoriuscita di iridio dalla sorgente e prima di dare corso al reale trattamento sul paziente, proprio al fine di scongiurare il verificarsi di problematiche nel corso di quest'ultimo.

La tesi dell'attore, secondo cui durante la tredicesima seduta del 21.04.2010 il macchinario utilizzato ha dato segni di malfunzionamento ed egli, per questo motivo, fu costretto a tenere sul piede destro la piastra collegata al macchinario per un tempo pari a 40-45 minuti, è stata smentita dalle testimonianze assunte e dalla documentazione prodotta.



Infine, occorre rilevare come l'attore, con la dichiarazione di consenso per il trattamento radiante facente parte della cartella clinica e sottoscritta in data 23.03.2010, antecedentemente all'inizio del trattamento cui fu sottoposto, abbia accettato gli effetti collaterali dello stesso, tra cui anche le ulcere lamentate. Infatti, nella suddetta dichiarazione, vengono indicate, tra gli effetti collaterali probabili, le "epidermiolisi (ulcere cutanee)" e neppure l'attore contesta che l'epiteliosi rappresenti una complicanza della brachiterapia.

Né si può ritenere che l'attore, nonostante la firma di tale dichiarazione, non abbia compreso quali fossero le complicanze del trattamento che gli era stato consigliato, sia perché la terminologia utilizzata ("ulcere cutanee") è di facile comprensione da parte di chiunque, anche di soggetti che non abbiano particolari conoscenze nel settore medico, sia perché è ragionevole ritenere che, valutati i rischi e benefici di tale trattamento, l'attore si sia liberamente e consapevolmente determinato a sottoporsi allo stesso tenuto conto della patologia tumorale da cui era affetto e della necessità di curarla.

Comunque, determinante in tal senso risulta ciò che lo stesso attore afferma nella richiesta di risarcimento danni datata 6.09.2011, da lui personalmente sottoscritta, nella quale si legge "... sono stato riconvocato e mi hanno proposto un ciclo di brachiterapia da contatto suddiviso in 12 frazioni, divenute in seguito 13. Durante quest'ultima visita, mi hanno informato sulla migliore efficacia e della minore invasività del trattamento ma anche delle implicazioni negative che ciò comportava", tra cui devono ricomprendersi anche le ulcere cutanee poi verificatesi.

Solo all'udienza del 12.04.2016, come risulta dal relativo verbale, l'attore ha sostenuto che la presente causa riguarderebbe non solo quanto accaduto durante la tredicesima seduta ma anche l'errata scelta terapeutica di sottoporlo alla brachiterapia.

L'assunto non può essere condiviso dal momento che, nell'atto di citazione, l'attore si è lamentato unicamente del fatto che la tredicesima seduta era durata più tempo delle altre, esponendolo al trattamento con iridio per un tempo eccessivo, e che nel corso della stessa era suonato più volte l'allarme. Né si può sostenere, come vorrebbe l'attore, che la causa petendi azionata si fonderebbe non solo sulla tredicesima seduta di brachiterapia e su quanto occorso durante la stessa ma anche sulla scelta terapeutica della brachiterapia in sé, in quanto nelle conclusioni dell'atto introduttivo si fa riferimento alla "errata esecuzione del ciclo di brachiterapia", dal momento che è evidente che quest'ultime vanno lette unitamente alle deduzioni che le precedono, secondo quelle che lo stesso attore definisce quali "tempi e modalità di cui alle premesse del presente atto" e dunque con riguardo, unicamente, alle anomalie contestate per la tredicesima seduta. A ciò si aggiunga che anche la terminologia utilizzata "errata esecuzione" rimanda al momento applicativo della terapia individuata e non alla scelta della medesima.



D'altronde, nella relazione medico legale della stessa parte attrice è riportato "posto che l'indicazione medica a tale tipo di trattamento radioterapico fu corretta ..." a dimostrazione del fatto che Zerbini Enzo non voleva contestare la scelta del trattamento al quale fu sottoposto (cfr. allegato n. 1 pag. 25 al fascicolo di parte attrice).

Pertanto, tutte le considerazioni relative alla errata scelta del trattamento poi posto in essere devono ritenersi inammissibili in quanto danno vita ad una causa petendi diversa da quella prospettata nell'atto di citazione. In giurisprudenza è pacifico il principio secondo cui si ha domanda nuova per modificazione della causa petendi quando i nuovi elementi dedotti comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo tale da porre in essere una pretesa diversa, sulla quale non si è svolto il contraddittorio (cfr. Cass. Civ., 23.07.2015, n. 15506).

Le considerazioni svolte giustificano il rigetto della domanda di parte attrice ed anche delle richieste istruttorie, compreso l'espletamento di CTU medico legale, avanzate dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni in quanto i presupposti di fatto della domanda sono stati smentiti attraverso le prove testimoniali assunte e i documenti acquisiti.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando nella causa distinta al n. 3021/2013 promossa da Zerbini Enzo nei confronti della AUSL di Ravenna (poi divenuta AUSL della Romagna), ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa:

-rigetta la domanda;

-condanna l'attore Zerbini Enzo al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 5.822,50 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Ravenna il 7.03.2017

Il giudice

dott.ssa Alessandra Medi

